



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Perugia

**COMUNICATO STAMPA**

I finanziari del Gruppo di Perugia hanno dato esecuzione, su delega di questa Procura, ad un decreto sequestro preventivo per un valore di oltre 860 mila euro, emesso dal GIP del Tribunale del capoluogo, nei confronti del rappresentante legale di due società di Panicale (PG), operanti (formalmente) nel settore agricolo, indagato, allo stato, per reati fallimentari e tributari nonché autoriciclaggio.

Il procedimento trae origine da pregresse attività investigative svolte, nel 2016, dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia, nei confronti dell'imprenditore il quale – all'epoca, *factotum* del proprietario della residenza di pregio del XVII secolo "Villa Mongiovino" e divenuto, nel tempo, legale rappresentante di molte società riferibili a quest'ultimo – era stato denunciato per essersi impossessato di una campana in bronzo e ferro risalente al '500 ed attribuita al maestro Crescimbene da Perugia, asportata dal tetto della villa e consegnata ad un antiquario in conto vendita, nonché per essersi appropriato indebitamente di tutti i beni mobili presenti all'interno della dimora storica.

Per tali fatti, nel 2022, il Tribunale di Perugia ha emesso sentenza di condanna, mentre la campana recuperata è stata destinata alla Galleria Nazionale dell'Umbria.

Muovendo da tale contesto, nel 2018, vennero delegati alla Guardia di Finanza accertamenti in ordine alla provenienza del denaro con cui l'indagato avrebbe comprato un appartamento a Perugia, intestato formalmente alla figlia.

Dall'esame preliminare della documentazione bancaria – pur non rilevandosi elementi sufficienti a dimostrare che l'acquisito fosse avvenuto con i proventi (illeciti) della vendita dei beni mobili sottratti dalla villa – emersero anomale ed ingenti movimentazioni finanziarie (prelievi in contanti, bonifici, investimenti in polizze vita) dai conti delle società risultate, tra l'altro, inattive, in totale stato di abbandono ed inadempienti rispetto agli obblighi tributari.

I successivi approfondimenti, concentrati sulle operazioni di cessione dei terreni delle due società, hanno consentito di appurare che sugli stessi non era mai stata svolta alcun tipo di attività agraria e che, quindi, non era possibile inquadrare tali beni immobili come "strumentali" all'esercizio di impresa agricola e beneficiare del regime privilegiato di tassazione su base catastale.

Di qui la contestazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 74/2000, dell'omessa dichiarazione dei redditi in relazione alle plusvalenze realizzate nella compravendita dei terreni.



Contestualmente, analizzando i conti correnti su cui erano affluiti i proventi delle operazioni di compravendita immobiliare, si riscontrava che gli stessi erano stati distratti dall'indagato – causando il dissesto finanziario delle società – per la sottoscrizione di polizze assicurative a suo nome, per l'acquisto dell'appartamento intestato alla figlia, per l'avvio di altre attività commerciali (tra cui anche un ristorante a Perugia) e per la costituzione di un *trust* in cui erano confluiti altri immobili,

Per tali ragioni, verificata la fallibilità delle società, derivante dall'accertata assenza di attività agricola e dalla circostanza che gli atti di disposizione del loro patrimonio le avessero private delle risorse necessarie a soddisfare le obbligazioni societarie nei riguardi dell'Erario, il pubblico ministero ne chiedeva ed otteneva il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Perugia nel mese di settembre del 2022, con la successiva contestazione dei reati fallimentari.

La ricostruzione delle condotte distrattive, consumatesi a partire dall'anno 2015, e la accurata analisi delle numerose operazioni di investimento e disinvestimento hanno consentito di ipotizzare, allo stato del procedimento, la sussistenza di profili di responsabilità penale in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta (artt. 223, 216, comma 1, n. 1 e 219 L.F. ora, 322, 329 e 326 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 cd. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte *ex art.* 11 del citato d.lgs. n. 74/2000 e di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648-*ter* 1 c.p.

Condividendo l'impianto accusatorio ed accogliendo la richiesta del pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell'indagato il sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta e per equivalente, della somma di 861.381 euro, pari ai profitti illecitamente accumulati.

In esecuzione del decreto del GIP, nei giorni scorsi, i finanziari hanno sottoposto a sequestro, denaro rinvenuto su conti correnti, due polizze assicurative, un fondo pensione, partecipazioni societarie e beni immobili riconducibili al soggetto indagato.

Perugia, 14 settembre 2023

Il Procuratore della Repubblica  
Raffaele Cantone